

REGOLAMENTO ELETTIVO DELL'AIA

Capo primo: Assemblee Sezionali Elettive

Art. 1 Indizione e convocazione

1. Le assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA in via ordinaria ogni quadriennio olimpico e devono celebrarsi in tutte le Sezioni durante i mesi di maggio o giugno dell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi.
2. L'Assemblea sezionale elettiva può essere indetta in via straordinaria ed anticipata dal Presidente dell'AIA in ipotesi di dimissioni, morte o decadenza definitiva del Presidente Sezionale in carica, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
3. I Presidenti dei Comitati Regionali, avuta notizia dell'indizione delle Assemblee sezionali elettive, fissano le singole date di svolgimento nell'arco del periodo prefissato, dandone comunicazione scritta ai Presidenti Sezionali o loro facenti funzioni con un preavviso di quindici giorni.
4. I Presidenti di Sezione in carica o, in loro assenza, il Vice Presidente Sezionale o il commissario straordinario nominato dal Comitato Nazionale, provvedono a convocare l'Assemblea sezionale elettiva nella data prefissata, dandone comunicazione scritta con l'ordine del giorno a tutti gli associati con un preavviso di dieci giorni in una delle forme stabilite dal Regolamento dell'AIA. Nel caso di coincidenza tra l'Assemblea ordinaria biennale e quella elettiva, i Presidenti di Sezione redigono un unico ordine del giorno e provvedono ad una sola convocazione segnalando che i primi argomenti da trattare sono quelli dell'Assemblea ordinaria. Provvedono altresì a dotare la Sezione di almeno un'urna per la raccolta delle schede votate il cui contenuto non risulti visibile.
5. Il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato, anche non componente del Comitato stesso, partecipa ad ogni Assemblea sezionale elettiva, consegnando tre copie del verbale e le schede da votare predisposte dalla Segreteria AIA, al solo fine di controllarne la regolarità del funzionamento, potendo intervenire sul solo presidente dell'Assemblea per segnalargli eventuali violazioni regolamentari, astenendosi da ogni altro intervento pubblico per non influenzare la scelta dei candidati. Il Presidente dell'AIA può partecipare direttamente o tramite altro dirigente delegato, non appartenente alla Sezione, alle singole Assemblee sezionali elettive.

Art. 2 Elettorato attivo

1. Hanno diritto al voto nell'Assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni in carico in quel momento a detta Sezione che risultino associati entro il trenta giugno dell'anno precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi neppure cautelativamente o destinatari di provvedimenti di "ritiro tessera" anche non definitivi e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.
2. L'eventuale morosità, che sussiste a seguito del mancato pagamento delle quote entro le date fissate dal Regolamento associativo, può essere sanata entro il giorno antecedente quello previsto per l'Assemblea sezionale elettiva esclusivamente con pagamento a mani del cassiere sezionale e rilascio della relativa ricevuta. L'associato che sani invece la morosità nel giorno dell'Assemblea non ha diritto al voto, ma può parteciparvi senza intervenire e tale diritto è esteso a tutti gli altri associati che non possiedano uno degli altri requisiti sopra esposti per l'elettorato attivo.

3. Entro il giorno antecedente a quello della celebrazione della rispettiva Assemblea, la Procura Arbitrale è tenuta ad inoltrare a tutti i Presidenti di Sezione in carica, o a chi ne fa le veci, l'elenco degli associati della Sezione sospesi – cautelativamente o con delibera disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.

4. Il Presidente di Sezione, verificati tutti i requisiti suddetti per l'elettorato attivo ed avvalendosi della collaborazione del Collegio dei Revisori Sezionale, redige l'elenco degli aventi diritto al voto e ne cura l'affissione nei locali sezionali entro la sera antecedente a quella della celebrazione dell'Assemblea sezionale elettiva.

5. All'Assemblea sezionale elettiva non sono ammesse deleghe.

Art. 3 Presentazione delle candidature

1. Ricevuta la convocazione, gli associati che intendono candidarsi per l'elezione a Presidente di Sezione e che possiedano i requisiti previsti dal Regolamento dell'AIA debbono presentare al Presidente di Sezione in carica, o a chi ne fa le veci, almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, la propria candidatura su atto scritto contenente il nominativo, i dati anagrafici e l'anzianità associativa del candidato. Il candidato deve altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, assumendosi la responsabilità di tale dichiarazione mediante l'apposizione della propria firma autografa. Nel caso il Presidente Sezionale in carica sia a sua volta candidato, la presentazione delle candidature viene fatta al Vice Presidente di Sezione o, in sua assenza, al commissario straordinario o ad un componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

2. Il Presidente Sezionale o chi ne fa le veci verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale e nel caso non accerti manifeste irregolarità provvede ad affiggerla in copia nei locali sezionali con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale. Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo invita a sanarle immediatamente; se vi è posto rimedio prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea provvede come sopra. Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di presentazione. In ogni caso il Presidente Sezionale in carica o chi ne fa le veci è tenuto a consegnare al presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, indicando specificatamente le ragioni per le quali le abbia ritenute valide o meno.

4. La candidatura alla carica di Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato Sezionale, cui pure spetta il diritto di voto all'Assemblea Generale. In caso di presentazione di candidature valide per entrambe le cariche da parte dello stesso associato, si considera efficace soltanto quella presentata per prima.

5. Possono proporre la candidatura alla carica di Delegato Sezionale tutti gli aventi diritto al voto nell'Assemblea sezionale elettiva che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell'AIA. La candidatura viene redatta su atto scritto contenente il nominativo, i dati anagrafici e l'anzianità associativa del candidato. Il candidato deve altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, assumendosi la responsabilità di tale dichiarazione mediante l'apposizione della propria firma autografa. La candidatura deve essere

consegnata al Presidente di Sezione, o a chi ne fa le veci, almeno un'ora prima di quella fissata per la prima convocazione assembleare.

6. Il Presidente di Sezione, o chi ne fa le veci, verifica la validità della candidatura, indica la data e l'ora della ricezione e ne cura l'affissione in copia nei locali sezionali, trattenendo l'originale. Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo invita a sanarle immediatamente; se vi è posto rimedio prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea provvede come sopra. Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di presentazione. In ogni caso il Presidente di Sezione in carica, o chi ne fa le veci, è tenuto a consegnare al presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, indicando specificatamente le ragioni per le quali le abbia ritenute valide o meno.

7. Nelle Sezioni in cui alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni:

- a) siano iscritti più di centocinquanta e meno di trecento associati, viene eletto un Delegato Sezionale;
- b) siano iscritti più di trecento e meno di quattrocentocinquanta associati, vengono eletti due Delegati Sezionali;
- c) siano iscritti più di quattrocentocinquanta e meno di seicento associati, vengono eletti tre Delegati Sezionali;
- d) siano iscritti più di seicento e meno di settecentocinquanta associati, vengono eletti quattro Delegati Sezionali;
- e) siano iscritti più di settecentocinquanta associati, vengono eletti cinque Delegati Sezionali.

In tutte le ipotesi sopra descritte, sulla stessa scheda per l'elezione del Presidente Sezionale viene inserito un autonomo spazio per esprimere una preferenza nominativa per un candidato ammesso alla carica di Delegato Sezionale.

8. Risultano eletti alla carica di Presidente di Sezione e di Delegati Sezionali i candidati ammessi dal presidente dell'Assemblea che abbiano riportato il maggior numero dei voti validamente espressi, fermo restando il limite numerico dei Delegati Sezionali sopra riportato.

9. Dal verbale di scrutinio devono risultare tutti i voti validamente espressi ai candidati alla carica Presidente di Sezione, dovendosi procedere per i candidati non eletti alla verifica dei voti ai fini della eventuale proclamazione a componenti di diritto del CDS per il quadriennio olimpico di riferimento, di coloro che abbiano raggiunto la soglia del dieci per cento dei voti validamente espressi.

Art. 4 Validità delle Assemblee Sezionali Elettive

1. L'Assemblea sezionale elettiva è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un **terzo** degli aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea deve tenersi preferibilmente presso la sede sezionale e tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

3. Il Collegio dei Revisori Sezionale provvede all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti in sala.

4. Il Presidente Sezionale o chi ne fa le veci, all'ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede all'appello nominale degli associati aventi diritto al voto, come da elenco dallo stesso predisposto il giorno precedente con la collaborazione del Collegio dei Revisori Sezionale ed affisso nei locali sezionali. Qualora non accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, il Presidente Sezionale rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione. Viceversa, qualora il Presidente Sezionale accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero, qualora all'appello nominale svoltosi all'ora della seconda convocazione risulti presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto, il Presidente Sezionale dichiara validamente aperta l'Assemblea sezionale elettiva, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, composto dal presidente dell'Assemblea, dal vice presidente, dal segretario e da due o più scrutatori.

5. Il Presidente Sezionale consegna al presidente dell'Assemblea l'elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che hanno risposto all'appello, le candidature già presentate per la carica di Presidente Sezionale e quelle presentate per la carica di Delegato Sezionale. Nel caso ritenga invalide delle candidature ne segnala espressamente le ragioni con un foglio da allegare al verbale previa la sua sottoscrizione. Provvede poi a sottoscrivere anche i tre originali del verbale, la cui stesura viene da quel momento curata dal segretario dell'Assemblea sotto la direzione del presidente dell'Assemblea. A quel punto il Presidente Sezionale lascia il tavolo della presidenza.

Art. 5 Verifica delle candidature

1. Il presidente dell'Assemblea, avvalendosi della assistenza dell'ufficio di presidenza, verifica la regolarità delle candidature a Presidente Sezionale e delle candidature a Delegato Sezionale, anche alla luce delle eventuali osservazioni del Presidente Sezionale, e ne dichiara pubblicamente la validità indicando i nominativi dei candidati eleggibili, distinti per il loro ruolo. Dichiara inoltre l'esistenza di candidature che ritiene invalide specificandone le ragioni.

2. Sole ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente Sezionale o l'invalidità di tutte quelle presentate, il presidente dell'Assemblea invita gli aventi diritto al voto in possesso dei requisiti a presentare immediatamente almeno una candidatura, verificandone poi la validità e dichiarandola pubblicamente, con indicazione del nominativo, onde poter proseguire nei lavori assembleari.

3. Nel solo caso accerti che non è stata offerta alcuna disponibilità alla carica di Delegato Sezionale o che quelle offerte siano inferiori al numero dei delegati da eleggere, il presidente dell'Assemblea invita gli aventi diritto al voto in possesso dei requisiti a presentare immediatamente candidature in numero almeno pari ai delegati da eleggere, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente con indicazione del nominativo.

Art. 6 Reclami inerenti il diritto di voto e le candidature

1. Il presidente dell'Assemblea invita gli associati presenti a sollevare, sotto pena di decadenza, eventuali eccezioni in ordine all'elenco degli aventi diritto al voto che li riguardino personalmente, nonché eventuali eccezioni in ordine alle candidature a Presidente Sezionale ed a Delegato Sezionale. L'ufficio di presidenza delibera insindacabilmente in ordine alle eventuali eccezioni con breve motivazione da riportarsi sul verbale.

2. Il presidente dell'Assemblea all'assemblea le determinazioni adottate in ordine a quanto sopra, ed accerta che le sole schede di tutti i candidati ammessi e dei delegati ammessi risultino affisse nei locali sezionali.

Art. 7 Lavori assembleari

1. Il presidente dell'Assemblea verifica il numero delle schede pervenute, la loro integrità ed idoneità, ed individua quelle da autenticare - pari al numero degli aventi diritto al voto presenti, che viene costantemente aggiornato dal Collegio dei Revisori Sezionale, che controlla gli accessi alla sala - mediante la sottoscrizione sul retro da parte di due scrutatori.

2. Il presidente dell'Assemblea invita quindi ciascuno dei candidati alla carica di Presidente di Sezione ad esporre il proprio programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati. Invita quindi gli eventuali candidati a Delegato Sezionale ad esporre le proprie ragioni. Apre la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi sezionali oggetto dei programmi, indicando il tempo a disposizione di ogni associato.

3. Chiusa la discussione, accertata la presenza di almeno un'urna e di uno spazio riservato destinato all'esercizio del voto, il presidente dell'Assemblea ricorda agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per le operazioni di scrutinio, e fissa l'orario di apertura del seggio che non potrà essere inferiore ad un'ora per le Sezioni con meno di centocinquanta aventi diritto al voto e non inferiore a due ore per le Sezioni con più di centocinquanta aventi diritto al voto. Eventuali associati che sopraggiungano al seggio durante l'orario di apertura sono ammessi al voto.

4. Esaurite le operazioni di voto e dichiarata la chiusura del seggio, il presidente dell'Assemblea provvede pubblicamente allo spoglio dei voti.

5. L'ufficio di presidenza provvede quindi a decidere insindacabilmente, con breve motivazione da riportare sul verbale, le eventuali contestazioni dei candidati e degli aventi diritto al voto relative alle modalità dello scrutinio e/o all'attribuzione dei voti.

6. Il presidente provvede poi alla proclamazione del Presidente di Sezione eletto e degli eventuali Delegati Sezionali eletti, raccogliendone la sottoscrizione per accettazione sul verbale. Procede quindi all'eventuale proclamazione dei componenti di diritto del CDS.

7. Il verbale redatto in triplice copia, nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte, viene sottoscritto da tutti i componenti dell'ufficio di presidenza e consegnato, quanto ad un esemplare, al Presidente del Comitato Regionale o al suo delegato insieme a tutte le buste delle schede votate e non. Gli altri due esemplari del verbale vengono consegnati al Presidente di Sezione eletto, che ne trattiene una nei locali sezionali ed invia l'altra, entro il giorno successivo, a mezzo posta celere alla Commissione Elettorale presso la Segreteria dell'AIA.

8. Gli aventi diritto al voto all'Assemblea sezionale elettiva possono proporre eventuali reclami alla Commissione di disciplina d'appello, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di disciplina dell'AIA.

Capo secondo: L'Assemblea Generale

Art. 8 Indizione e convocazione

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio olimpico entro il 31 luglio dell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi, dopo che già si sono celebrate le Assemblee sezionali elettive da almeno quindici giorni, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.

2. Sulla base del tabulato consegnatogli dalla Commissione Elettorale, il Presidente dell'AIA provvede alla convocazione di tutti gli aventi diritto al voto e coloro che hanno diritto a partecipare senza diritto al voto ai sensi del Regolamento dell'AIA, con comunicazione scritta resa pubblica sul sito Internet istituzionale dell'AIA ed inviata, con un preavviso di almeno cinque giorni, a mezzo posta elettronica o fax a tutte le Sezioni. Sulla convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo della celebrazione, il giorno e gli orari previsti per la prima e la seconda convocazione (tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora), nonché i nominativi dei candidati per ogni Sezione. I Presidenti di Sezione sono tenuti ad esporre subito copia della lettera di convocazione nella bacheca sezionale.

3. Il Presidente dell'AIA, con l'ausilio della Segreteria AIA, cura la predisposizione/messa a disposizione:

- a) delle cabine elettorali, in un numero minimo di due;
- b) di almeno ventisei urne;
- c) dei bancali destinati alla Commissione Elettorale;
- d) di una sala riservata alla riunione della Commissione Elettorale;
- e) delle schede per l'elezione del Presidente dell'AIA e del Vice Presidente dell'AIA e del Responsabile del Settore Tecnico collegati alla sua lista;
- f) delle schede per l'elezione dei componenti del Comitato Nazionale, suddivisi nelle tre macroregioni;
- g) delle schede per l'elezione dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee Federali, suddivisi nelle tre macroregioni;
- h) delle schede per l'elezione su base regionale dei diciannove Presidenti dei Comitati Regionali;
- i) dei tabulati per l'identificazione degli aventi diritto al voto e degli altri partecipanti ai lavori;
- j) della bacheca destinata all'affissione delle candidature.

4. Il Presidente dell'AIA provvede altresì alla immediata convocazione della Commissione Elettorale.

Art. 9 Presentazione delle liste di candidati

1. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione nelle forme sopra disciplinate, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi alla carica di Presidente dell'AIA, e che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Regolamento dell'AIA, debbono presentare al Presidente dell'AIA in carica, o a chi ne fa le veci, almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:

- a) il proprio nominativo;
- b) la lista contenente i nominativi del candidato Vice Presidente dell'AIA e del candidato Responsabile Settore Tecnico della propria lista;
- c) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;

d) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati per attestarne la veridicità, attestante il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA e che non si sono candidati in altra lista;

e) la sottoscrizione di minimo venticinque e massimo trenta aventi diritto al voto, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento.

Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente dell'AIA. Ove il Presidente dell'AIA in carica sia a sua volta candidato, la presentazione della candidatura viene fatta al Vice Presidente dell'AIA o, in sua assenza, al commissario straordinario.

2. Il Presidente dell'AIA in carica, salvo che sia candidato, ed in tal caso viene sostituito dal membro del Comitato Nazionale non candidato con maggiore anzianità associativa, verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati della lista, ricorrendo alla collaborazione della Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari ai sensi della lettera e) del comma 1 del presente articolo. Nel caso non accerti manifeste irregolarità, il Presidente dell'AIA provvede ad affiggere copia della scheda di presentazione della candidatura nei locali in cui si svolge l'Assemblea Generale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato Presidente, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente anche con la sostituzione dei nominativi degli altri due candidati della lista non in possesso dei requisiti soggettivi, previa nuova raccolta delle firme di presentazione. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea, il Presidente dell'AIA provvede come sopra. In ogni caso il Presidente dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, è tenuto a consegnare al presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura alla carica di Presidente dell'AIA che gli sono state presentate, insieme alla relativa lista ed agli allegati, indicando specificatamente le ragioni per le quali non le abbia ritenute valide.

3. Gli aventi diritto al voto non possono presentare più di una candidatura. Verificandosi tale caso è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente dell'AIA o a chi ne fa le veci.

4. La candidatura alla carica di Presidente dell'AIA non è compatibile con altra candidatura, ed il candidato per una lista, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi per altre. Verificandosi tali casi sarà ritenuta valida la prima candidatura valida presentata.

5. Gli aventi diritto al voto, ricevuta la convocazione nelle forme sopra disciplinate, e tutti gli altri associati, informati per effetto delle forme di pubblicità sopra richiamate, che intendono candidarsi per l'elezione a componente del Comitato Nazionale, debbono presentare al Presidente dell'AIA in carica, o a chi ne fa le veci, almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo con i propri dati anagrafici, l'anzianità associativa, la macroregione di appartenenza e la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al Regolamento dell'AIA, con la propria sottoscrizione in calce al fine di attestare la veridicità di quanto dichiarato. Ove il Presidente dell'AIA in carica sia a sua volta candidato, la presentazione della candidatura viene fatta al Vice Presidente dell'AIA o, in sua assenza, al commissario straordinario.

6. Il Presidente dell'AIA, o chi ne fa le veci, verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di componente del Comitato Nazionale,

ricorrendo alla collaborazione della Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione. Ove non accerti manifeste irregolarità, il Presidente dell'AIA provvede ad affiggere copia della scheda nei locali in cui si svolge l'Assemblea Generale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità solo formali della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea, il Presidente dell'AIA provvede come sopra. In ogni caso il Presidente dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, è tenuto a consegnare al presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura alla carica di membro del Comitato Nazionale che gli sono state presentate, indicando specificatamente le ragioni per le quali non le abbia ritenute valide.

7. Ai fini dell'elezione dei sei candidati alla carica di componente del Comitato Nazionale e di delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara, per garantire una omogenea rappresentanza territoriale, vengono individuate le seguenti macroregioni:

- macroregione nord, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di: Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia;
- macroregione centro, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Sardegna;
- macroregione sud, comprensiva dei territori dei Comitati Regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

8. I candidati alla carica di delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara devono presentare al Presidente dell'AIA in carica, o a chi ne fa le veci, la propria scheda di candidatura a tale carica almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione. La scheda di candidatura deve contenere il nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la Sezione di appartenenza del candidato, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dal Regolamento AIA, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al Regolamento AIA. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità, nonché da un minimo di venticinque ad un massimo di trenta aventi diritto al voto, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento. Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di delegato effettivo o supplente degli ufficiali di gara. Ove il Presidente dell'AIA in carica sia a sua volta candidato, la presentazione della candidatura viene fatta al Vice Presidente dell'AIA o, in sua assenza, al commissario straordinario.

9. Il Presidente dell'AIA, o chi ne fa le veci, verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di delegato degli ufficiali di gara, ricorrendo alla collaborazione della Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale, nonché verifica la regolarità della scheda di presentazione, ivi compreso la qualità di aventi diritto al voto dei firmatari della stessa ai sensi del comma 8 del presente articolo. Ove non accerti manifeste irregolarità, il Presidente dell'AIA provvede ad affiggere copia della scheda nei locali in cui si svolge l'Assemblea Generale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità solo formali della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea, il Presidente dell'AIA provvede come sopra. In ogni caso il Presidente dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, è tenuto a consegnare al presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura alla carica di delegato degli ufficiali di gara che gli

sono state presentate, unitamente agli allegati, indicando specificatamente le ragioni per le quali non le abbia ritenute valide

10. I candidati alla carica di Presidente di Comitato Regionale devono presentare al Presidente dell'AIA in carica, o a chi ne fa le veci, la propria scheda di candidatura a tale carica almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea Generale elettiva in prima convocazione. La scheda di candidatura deve contenere il nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la regione di appartenenza del candidato, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dal Regolamento AIA. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato per attestarne la veridicità. Ove il Presidente dell'AIA in carica sia a sua volta candidato, la presentazione della candidatura viene fatta al Vice Presidente dell'AIA o, in sua assenza, al commissario straordinario.

11. Il Presidente dell'AIA, o chi ne fa le veci, verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità del candidato alla carica di Presidente di Comitato Regionale, ricorrendo alla collaborazione della Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda personale. Ove non accerti manifeste irregolarità, il Presidente dell'AIA provvede ad affiggere copia della scheda nei locali in cui si svolge l'Assemblea Generale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale. Nel caso invece accerti irregolarità solo formali della scheda di presentazione, esclusa quella della carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, invita il candidato stesso a sanarle immediatamente. Qualora sia posto rimedio alle irregolarità prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea, il Presidente dell'AIA provvede come sopra. In ogni caso il Presidente dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, è tenuto a consegnare al presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura alla carica di Presidente di Comitato Regionale che gli sono state presentate, indicando specificatamente le ragioni per le quali non le abbia ritenute valide.

12. Nessun candidato può concorrere a più di una carica elettiva e, nel caso di presentazione di più candidature, sarà ritenuta valida la prima validamente presentata.

13. I candidati alle elezioni dell'Assemblea Generale, anche se non aventi diritto al voto, hanno diritto di partecipare ai lavori senza convocazione, a loro spese non ripetibili.

Art. 10 La Commissione Elettorale

1. Il Presidente dell'AIA in carica, indetta l'Assemblea Generale, provvede alla convocazione della Commissione Elettorale, presieduta di diritto dal Presidente della Commissione di disciplina di appello - o, in sua assenza o impedimento, dal componente della stessa con maggior anzianità associativa - e composta da tutti i membri della Commissione di disciplina di appello, da tutti i membri della Commissione di disciplina nazionale e dagli ulteriori membri delle Commissioni di Disciplina Regionali eventualmente convocati dal Presidente della Commissione.

2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per le elezioni dell'Assemblea Generale e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.

3. La Commissione Elettorale, ricevuta copia di tutti i verbali delle Assemblee sezionali elettive e l'attestazione della Segreteria AIA sugli associati nominati Dirigenti Benemeriti FIGC e AIA, provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto, consegnandone copia al Presidente dell'AIA in carica. La Commissione Elettorale verifica la regolarità di tutti i lavori assembleari, compresa la predisposizione delle cabine elettorali e delle urne, al fine di garantire la segretezza

dell'espressione del voto, e cura le operazioni di scrutinio; di tutte le operazioni compiute cura la redige verbale.

4. La Commissione Elettorale collabora con il Presidente dell'AIA in carica nell'esame dei requisiti di validità delle candidature presentate.

5. La Commissione Elettorale provvede a vidimare le schede elettorali da votare, con l'apposizione di almeno due firme dei suoi componenti e, prima delle operazioni di voto, le distribuisce agli aventi diritto al voto previa loro identificazione.

6. La Commissione Elettorale provvede dopo il voto allo spoglio delle schede votate e redige il verbale di scrutinio in duplice copia, di cui una è consegnata al presidente dell'Assemblea.

7. La Commissione Elettorale esamina e decide insindacabilmente in unica istanza, a maggioranza dei presenti, tutti i reclami – da redigersi in forma scritta – presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto presenti. I reclami avverso la regolarità della presentazione delle candidature devono, a pena di decadenza, essere presentati al presidente dell'Assemblea Generale prima dell'apertura delle operazioni di voto, mentre quelli avverso la regolarità delle votazioni e dello spoglio devono, a pena di decadenza, proporsi al presidente della Commissione Elettorale prima della chiusura del verbale di scrutinio.

8. La Commissione Elettorale, infine, sorveglia affinché:

a) la campagna elettorale abbia inizio solo con l'indizione della rispettiva elezione;

b) l'eventuale propaganda elettorale dei candidati alle cariche elettive, anche in ambito sezionale, si limiti ad esporre il programma e le ragioni per le quali è chiesto il consenso, senza contenere giudizi lesivi dell'onore e della dignità di altri candidati o di chi ricopre cariche nell'AIA o nella Federazione;

c) i candidati non utilizzino a fini personali i beni e gli strumenti appartenenti alla Sezione.

In presenza di uno dei sopra menzionati casi, su segnalazione di associati o anche d'ufficio entro l'orario di apertura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale dichiara l'illegittimità della propaganda scorretta, ne ordina il ritiro o la rettifica parziale con la stessa forma, e rende noto il suo provvedimento dandone lettura in sede di lavori assembleari.

9. La Commissione Elettorale verifica d'ufficio o su segnalazione che ai candidati alle cariche elettive sia consentito, su un piano di parità, di utilizzare le sedi periferiche dell'AIA durante la campagna elettorale per promuovere iniziative elettorali e di sostegno alle candidature.

Art. 11 Validità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Non sono ammesse deleghe.

2. La Commissione Elettorale provvede all'accreditamento ed all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti in sala.

Art. 12 Lavori assembleari

1. Il Presidente dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, all'ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede all'appello nominale degli aventi diritto al voto, come da elenco predisposto dalla Commissione Elettorale. Qualora non accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione. Viceversa, qualora accerti la presenza nei locali di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero, qualora all'appello nominale svoltosi all'ora della seconda convocazione risulti presente almeno il cinquanta più uno degli aventi diritto al voto, il Presidente dell'AIA dichiara validamente aperta l'Assemblea Generale, invitando gli aventi diritto al voto presenti a nominare per alzata di mano un ufficio di presidenza, composto dal presidente dell'Assemblea e dal vice presidente, scelti tra coloro che non hanno presentato alcuna candidatura e che neppure intendono farlo successivamente. Il presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, il suo vice dirigono lo svolgimento dei lavori assembleari.

2. Il Presidente dell'AIA uscente consegna al presidente dell'Assemblea:

- a) l'elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che hanno risposto all'appello;
- b) le candidature già presentate per la carica di Presidente dell'AIA e la lista collegata, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
- c) le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale;
- d) le candidature alla carica di delegato degli ufficiali di gara, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto al voto che le hanno sottoscritte;
- e) le candidature a Presidente di Comitato Regionale.

Nel caso ritenga invalide delle candidature ne segnala espressamente le ragioni con un foglio da allegare al verbale previa la sua sottoscrizione. Provvede poi a sottoscrivere anche i due originali del verbale, la cui stesura d'ora innanzi è curata dal presidente della Commissione Elettorale o suo sostituto sotto la direzione del presidente dell'Assemblea, e lascia il tavolo della presidenza.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica personalmente la regolarità delle candidature a:

- a) Presidente dell'AIA e relativa lista collegata per le cariche di Vice Presidente dell'AIA e Responsabile del Settore Tecnico;
- b) componente del Comitato Nazionale;
- c) delegato degli ufficiali di gara;
- d) Presidente di Comitato Regionale;

anche alla luce delle eventuali osservazioni del Presidente dell'AIA o di chi ne fa le veci, e ne dichiara pubblicamente la validità indicando i nominativi suddivisi per incarichi, e facendone curare l'affissione nella bacheca, se già non eseguita. Dichiara inoltre l'esistenza di candidature alle medesime cariche che ritiene invalide, specificandone le ragioni. Rammenta agli aventi diritto al voto ed ai candidati che possono proporre reclamo avverso le candidature ammesse ed escluse a pena di decadenza entro l'orario di apertura delle operazioni di voto.

4. Solo ove accerti la mancata presentazione di candidature alla carica di Presidente dell'AIA e relativa lista collegata o l'invalidità di tutte quelle presentate, o la mancata presentazione di candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o di delegato degli ufficiali di gara o di Presidente di Comitato Regionale, o la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili, o l'invalidità di tutte quelle presentate, il presidente dell'Assemblea invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi, a presentare immediatamente le necessarie candidature alle cariche sopra menzionate, verificandone poi la validità con la collaborazione della Commissione Elettorale, e dichiarandole pubblicamente, facendole affiggere nella bacheca della sala.

5. Il presidente dell'Assemblea verifica il numero delle schede pervenute per le varie elezioni, la loro integrità ed idoneità, e stabilisce il numero di quelle da autenticare – tramite la sottoscrizione di due componenti della Commissione Elettorale – in numero pari a quello degli aventi diritto al voto presenti, che viene costantemente aggiornato dalla Commissione Elettorale, che controlla gli accreditamenti degli aventi diritto al voto ed il numero dei presenti. Le schede vengono poi consegnate al presidente della Commissione Elettorale.

6. Ciascun avente diritto al voto riceve dalla Commissione Elettorale quattro schede elettorali:

- a) una scheda per la votazione del Presidente dell'AIA e della sua lista collegata includente i candidati a Vice Presidente dell'AIA e a Responsabile del Settore Tecnico;
- b) una scheda per la votazione su base macroregionale, con l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto, di un candidato a componente il Comitato Nazionale;
- c) una scheda per la votazione su base macroregionale dei delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee Federali;
- d) una scheda per la votazione su base regionale del Presidente del Comitato Regionale.

7. Il presidente dell'Assemblea invita quindi i candidati alla carica di Presidente dell'AIA ad esporre il loro programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati. Il presidente dell'Assemblea invita poi i candidati alla carica di componente del Comitato Nazionale, quelli alla carica di ufficiali dei delegati di gara ed i candidati alla carica di Presidente di Comitato Regionale ad esporre le proprie ragioni. Apre la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi oggetto dei programmi e degli interventi dei candidati, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente diritto alla partecipazione all'Assemblea che si sia preventivamente iscritto per intervenire.

7. Chiusa la discussione, accertata tramite la Commissione Elettorale la presenza delle cabine elettorali e delle urne, il presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per le operazioni di scrutinio, fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale comunque non inferiore a due ore.

8. All'orario prefissato, il presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto, consentendo di votare agli aventi diritto che si trovino già davanti al bancone della Commissione Elettorale. Quest'ultima provvede poi alla chiusura delle urne ed allo spoglio pubblico delle schede – secondo l'ordine di cui al comma 6 lettere a)-d) del presente articolo – compilando i relativi verbali di scrutinio in duplice originale e consegnandone un originale al presidente dell'Assemblea.

9. Ove gli aventi diritto al voto e/o i candidati abbiano presentato tempestivi reclami avverso la regolarità delle operazioni di voto e/o dello spoglio, la Commissione Elettorale provvede alla loro decisione immediata ed insindacabile prima di chiudere il verbale.

10. Il presidente dell'Assemblea, rilevato dal verbale di scrutinio il candidato alla Presidenza dell'AIA che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, provvede alla sua proclamazione quale Presidente dell'AIA ed alla proclamazione del Vice Presidente dell'AIA e del Responsabile del Settore Tecnico della sua lista. Rilevato dal verbale di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di componenti del Comitato Nazionale, provvede a proclamare componenti del Comitato Nazionale i due candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Rilevato dal verbale di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di delegati degli ufficiali di gara, provvede a proclamare delegati effettivi i tre candidati che, per ciascuna

macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, mentre proclama delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti validi a seguire i candidati proclamati delegati effettivi. Rilevato dai verbali di scrutinio i voti riportati dai candidati alla carica di Presidente di Comitato Regionale, provvede a proclamare Presidente di Comitato Regionale i candidati che, per ciascuna regione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

11. Per tutte le cariche elettive sopra menzionate, ad eccezione di quella di Presidente dell'AIA, in caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità associativa e, in caso di uguale anzianità associativa, con maggior anzianità anagrafica.

12. Per la carica di Presidente dell'AIA, in caso di parità di voti si procede immediatamente al ballottaggio tra i candidati in questione, venendo poi proclamato eletto, unitamente al Vice Presidente dell'AIA ed al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale della rispettiva lista, il candidato che riporterà il maggior numero di voti validi.

13. Tutti i candidati eletti sottoscrivono il verbale delle operazioni assembleari per accettazione della rispettiva carica.

14. Il verbale delle operazioni assembleari – redatto in duplice copia e nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte – viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal suo vice e da tutti i componenti della Commissione Elettorale e consegnato alla Segreteria dell'AIA, che ne curerà la custodia definitiva, unitamente a tutte le schede scrutinate e non ed alle candidature presentate.

15. Il Segretario dell'AIA provvede senza indugio a comunicare alla Segreteria Federale l'esito delle elezioni.

Capo terzo: Norme operative comuni

Art. 13 Operazioni di voto

1. Il Presidente di Sezione ed il Presidente dell'AIA in carica sono tenuti a predisporre nei locali destinati alle Assemblee elettive, rispettivamente, almeno un'urna ed almeno ventisei urne per la raccolta delle schede votate ed almeno, rispettivamente, uno spazio riservato e due cabine al fine di consentire l'espressione segreta del voto.

2. Durante le operazioni di voto dovranno sempre presenziare almeno due componenti dell'ufficio di presidenza nelle Sezioni ed almeno sei componenti della Commissione Elettorale per l'Assemblea Generale.

3. L'avente diritto al voto viene identificato tramite la tessera personale o altro valido documento di identificazione - o con la conoscenza personale - e la sua presenza viene annotata sul prospetto degli aventi diritto al voto prima della consegna della/e scheda/e vidimata/e e della matita copiativa per l'espressione del voto.

4. Espletata la votazione, l'avente diritto al voto deve riporre personalmente la/e scheda/e votata/e nell'urna e ritirare dal bancone il suo documento di riconoscimento, riconsegnando la matita copiativa.

5. Il presidente dell'Assemblea per le Sezioni ed il presidente della Commissione Elettorale per l'Assemblea Generale devono garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, allontanando all'occorrenza dai locali gli associati che disturbino dette operazioni.

Art. 14 Modalità di espressione del voto

1. L'avente diritto al voto nell'Assemblea sezionale elettiva esprime il suo voto scrivendo sulla scheda nell'apposito spazio il nominativo del candidato alla Presidenza Sezionale, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati, ed eventualmente scrivendo sulla stessa scheda – nell'apposito spazio – il nominativo di un solo Delegato Sezionale, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati.

2. L'avente diritto al voto nell'Assemblea Generale esprime il suo voto:

a) alla carica di Presidente dell'AIA scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica. Il voto così espresso si intende attribuito automaticamente anche al candidato Vice Presidente dell'AIA ed al candidato Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale della lista collegata a quel candidato Presidente dell'AIA;

b) alla carica di componente del Comitato Nazionale scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa macroregione, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa macroregione;

c) alla carica di delegato degli ufficiali di gara scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa macroregione completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa macroregione;

d) alla carica di Presidente del Comitato Regionale scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto appartenente alla sua stessa regione, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati alla medesima carica nella stessa regione.

3. L'avente diritto al voto nelle Assemblee elettive sezionali può anche limitarsi a votare il solo Presidente Sezionale o il solo Delegato Sezionale.

4. La scheda di voto si considera bianca se nessun nominativo risulta espresso sulla stessa.

5. La scheda di voto si considera nulla se:

a) è indicato un nominativo estraneo a quelli dei candidati ammessi, restando valido per le Assemblee elettive sezionali il voto correttamente espresso nel caso sulla scheda debba essere votato sia il candidato alla presidenza sezionale sia il delegato sezionale;

b) se sono indicati più nominativi di candidati ammessi per la medesima carica elettiva;

c) se è indicato il solo cognome e non anche il prenome di un candidato in presenza di omonimia per la stessa area geografica di riferimento e per la medesima carica;

d) se sono indicati nominativi impressi con mezzi diversi dalla matita copiativa messa a disposizione

e) se sono impressi segni anomali in qualsiasi spazio che possano rendere identificabile l'avente diritto al voto.

6. All'ora fissata per la chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli associati già presenti davanti al bancone dove si esegue il riconoscimento.

7. Nel caso l'avente diritto al voto dichiarerà di aver errato nell'espressione del voto prima di depositare la scheda nell'urna, il presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione

Elettorale provvede a far vidimare una nuova scheda consegnandola all'associato per ripetere l'operazione di voto. La scheda dichiarata errata viene ritirata, non deposta nell'urna ed accantonata in apposita busta, dandone atto nel verbale di seggio.

Art. 15 Operazioni di scrutinio

1. Decorso il tempo stabilito ed ultimata la votazione, il presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione Elettorale provvede a sigillare l'urna o le urne, a contare i votanti risultanti dai tabulati e ad accantonare in apposite buste le schede non vidimate e quelle vidimate e non utilizzate.
2. Attribuiti i compiti agli scrutatori, il presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione Elettorale apre l'urna o le urne e legge a voce alta ogni singola scheda votata, attribuendo i voti validi.
3. Le schede ritenute bianche e nulle vengono accantonate separatamente dalle altre.
4. Hanno diritto di assistere alle operazioni di scrutinio i candidati e gli aventi diritto al voto, ponendosi nei locali in modo da non interferire con le operazioni, né di disturbare il loro normale corso.
5. I candidati possono contestare l'attribuzione di voti e le schede dichiarate bianche e nulle con succinta motivazione scritta da trascrivere nel verbale a cura di uno scrutatore e sottoscrivere dal reclamante. In tal caso la scheda contestata viene accantonata, ed al termine dello scrutinio l'ufficio di presidenza o la Commissione Elettorale delibera in via definitiva ed insindacabile sull'accoglimento o sul rigetto del reclamo, con motivazione scritta risultante dal verbale ed apportando le eventuali correzioni all'attribuzione dei voti.
6. Ultimato lo scrutinio e decisi gli eventuali reclami, il presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione Elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede spogliate e quello dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze, e richiude in apposite e separate buste anche le schede votate, quelle bianche, quelle nulle e quelle contestate, provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.

Art. 16 Decorrenza degli incarichi elettivi

1. I Presidenti Sezionali, i Delegati Sezionali, il Presidente dell'AIA, il Vicepresidente dell'AIA, il Responsabile del Settore Tecnico, i sei componenti del Comitato Nazionale, i delegati degli ufficiali di gara, ed i Presidenti dei Comitati Regionali assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione in sede assembleare.
2. I candidati eletti che, all'atto della proclamazione, rivestano altre cariche elettive o di nomina per le quali vige il divieto di cumulo di cui all'art. 38, comma 4 del Regolamento dell'AIA si considerano automaticamente decaduti dal precedente incarico.

Norme Transitorie e Finali

1. Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della FIGC.

2. Le prime elezioni dei Presidenti dei Comitati Regionali si terranno nel mese di luglio 2007, nel giorno e nelle ore che saranno oggetto di indizione ad opera del Presidente dell'AIA contestualmente presso le sedi dei diciannove Comitati Regionali e la convocazione degli aventi diritto, nel rispetto del termine di preavviso e con le modalità del presente regolamento, saranno curate dal Presidente uscente del Comitato Regionale o dal suo Vice. Avranno diritto al voto i Presidenti delle Sezioni appartenenti alla regione all'epoca in carica, i delegati delle stesse regioni che saranno eletti nel novembre 2006 per l'Assemblea Generale, i Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA in una Sezione della stessa regione ed i Dirigenti Benemeriti AIA appartenenti alle Sezioni della medesima regione, nominati da almeno dodici mesi. I componenti della Commissione di Disciplina Regionale svolgeranno d'ufficio le funzioni di Ufficio di Presidenza e di Commissione Elettorale. Nei Comitati Regionali privi della Commissione di Disciplina Regionale dette funzioni potranno essere svolte dalla Commissione Elettorale nazionale o da associati, non inferiori a tre per ogni sede, designati dal Presidente della Commissione stessa.

3. I Presidenti di sezione interessati, con obbligo di preavviso abbreviato a cinque giorni, devono indire l'Assemblea sezionale elettiva per la sola elezione dei delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale, in tempo utile per la loro partecipazione a detta Assemblea, con dispensa dalla presenza del rappresentante del CRA ed obbligo di invio dei verbali direttamente al Commissario Straordinario. La mancata elezione in tempo utile dei delegati sezionali precluderà la possibilità alle Sezioni interessate di esprimere tali delegati.

4. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo e di compatibilità con altre norme federali.